



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 13 /2025

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69099 del registro di segreteria,
proposto da:

M. M., nato OMISSIS e residente a OMISSIS, c.f. OMISSIS,
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Mario Intilisano,
presso il cui studio, sito a Messina in via San Filippo Bianchi n. 54, è
elettivamente domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini
delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:
avv.mario.intilisano@pec.studiointilisano.it;

ricorrente

CONTRO

il Fondo Pensioni Sicilia, in persona del Commissario Straordinario e
legale rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta
procura in atti dagli avvocati Vincenzo Farina e Margherita Sanfratello,
elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legislativo e
legale della Regione siciliana, sito a Palermo in via Caltanissetta n.
2e, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e

delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

v.farinavvpa@pec.it;

margheritasanfratello@pec.it;

resistente

Il 14 gennaio 2025, la causa è stata discussa e decisa con sentenza

a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, M. M. ha convenuto in giudizio il Fondo Pensioni Sicilia, per ottenere il pagamento delle differenze sui ratei di pensione a far data dal giorno 1.9.1999, in relazione all'inserimento dell'indennità pensionabile di € 290,04 per tredici mensilità, oltre accessori e con vittoria di spese e compensi.

Il Fondo Pensioni Sicilia, costituendosi in giudizio, ha insistito per la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite.

Nel frattempo, il Fondo ha però proceduto a riesaminare la posizione del ricorrente, addivenendo alla riliquidazione del trattamento pensionistico (nota del 6.6.2024, in atti).

All'udienza di discussione, il difensore ha dato atto della correttezza della riliquidazione ed ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma ha insistito per la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di lite in virtù del c.d. principio della soccombenza virtuale, sull'assunto che il provvedimento di riliquidazione sarebbe stato assunto non solo in ritardo, ma anche dopo aver ingiustificatamente costretto il ricorrente al deposito del ricorso. Il procuratore del Fondo Pensioni Sicilia ha

auspicato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

DIRITTO

A seguito dell'intervenuta riliquidazione della pensione nel senso richiesto e del conseguente sopravvenuto difetto di interesse ad agire del ricorrente, dev'essere dichiarata l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere.

La figura della cessazione della materia del contendere, che costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, si verifica allorquando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere fra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, *id est* l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese apprestate dal convenuto (*ex multis*, v. Cass., sent. n. 6676/2015).

Nel caso in esame, come dedotto e documentato dal Fondo Pensioni Sicilia e come attestato dallo stesso ricorrente, non sussiste più l'interesse ad agire, in quanto la riliquidazione è stata effettuata con decreto n. 2481 del 6.6.2024.

Ne consegue l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere.

Come richiesto dal difensore, il Fondo Pensioni Sicilia dev'esse

condannato al pagamento delle spese di lite, in virtù del c.d. principio della soccombenza virtuale, in quanto il provvedimento di riliquidazione è stato effettivamente assunto non solo in ritardo, ma anche dopo aver ingiustificatamente costretto il ricorrente ad intraprendere la via giudiziale.

In considerazione della modesta entità delle questioni affrontate e della limitata durata del procedimento, le spese devono essere liquidate in complessivi € 1.500,00 (mille e cinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da M. M. contro il Fondo Pensioni Sicilia, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante *pro – tempore*;

DICHIARA

la cessazione della materia del contendere.

Condanna il Fondo Pensioni Sicilia, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante *pro – tempore*, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00 (mille e cinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 14 gennaio 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

*(f.to digitalmente)**Depositata in segreteria nei modi di legge.*

Palermo, 14 gennaio 2025

Pubblicata 15 gennaio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)